

L. 10-4-1991 n. 125
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1991, n. 88.

L. 10 aprile 1991, n. 125 ⁽¹⁾.

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1991, n. 88.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, *D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198*, ad eccezione dell'articolo 11.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 ottobre 1996, n. 142/96; Circ. 30 aprile 2001, n. 48/2001;*

- *Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 ottobre 1997, n. 664;*

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62;*

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per le Pari opportunità: Circ. 31 ottobre 1996, n. 1; Circ. 20 dicembre 1996, n. 2.*

11. Copertura finanziaria.

1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'art. 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7

⁽³²⁾.

2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento «Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽³³⁾.

(32) Periodo aggiunto dall'art. 4, *D.L. 20 maggio 1993, n. 148*.

(33) La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, *D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198*, ad eccezione dell'articolo 11.